



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 44

ORDINANZA SINDACALE

N. 44 DEL 22-05-2020

Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPROVAZIONE NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il DL del 23/02/2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'art. 3, comma 1;
- il D.P.C.M. 23/02/2020, recante *“Disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23/02/2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DL del 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: *“A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”*;
- il D.P.C.M. del 08/03/2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* in cui si dispone *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”* con l'obiettivo di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- il D.P.C.M. del 09/03/2020, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* in cui si dispone all' art.1 comma 2 *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”* fino al 3 aprile 2020;
- il D.P.C.M. dell'11/03/2020 che ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di

ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

- il D.P.C.M. del 01/04/2020 con il quale è stata prorogata fino al 13/04/2020 l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03/04/2020;
- il D.P.C.M. del 10/04/2020 con il quale si applicano misure urgenti di contenimento del contagio fino al 03/05/2020 sulla base delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11, 22 marzo e del 1° aprile nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- il D.P.C.M. del 26/04/2020, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);*
- il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”) recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Montefalco allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

VISTE:

- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;
- la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTE altresì:

- l'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;
- la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11; “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvate dalla conferenza Stato-Regioni il 15 maggio 2020 e allegate al DPCM del 17/05/2020 che prevedono, per quanto concerne il commercio al dettaglio su aree pubbliche, la possibilità di apertura dei mercati a tutte le categorie merceologiche nelle rispetto delle misure generali di sicurezza atte a garantire il contingentamento degli ingressi e le vigilanza degli accessi;

RILEVATO che le predette linee di indirizzo impongono ai Comuni l'attuazione di misure atte a regolamentare la gestione dei mercati individuando le attività più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett.c) e 8 dell'allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 al fine di evitare assembramenti per assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro nell'area mercatale;

DATO ATTO che:

- le suddette linee guida sono state recepite dalla Regione Umbria con l'Ordinanza n. 25 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio parziale delle attività economiche e produttive attualmente sospese – a decorrere dal 18/05/2020*" con la quale sono stati specificati i codici ATECO autorizzati alla riapertura, da cui risultano esclusi il commercio al dettaglio ambulante di prodotti non alimentari, oggetto di successivi provvedimenti legati all'evoluzione della situazione epidemiologica;
- con successiva Ordinanza n. 27 del 19 maggio 2020 la Regione Umbria ha integrato i codici ATECO previsti senza apportare ulteriori variazioni ai contenuti della precedente Ordinanza n. 25 del 17 maggio 2020;
- si rende necessario, in attesa di nuove disposizioni regionali/nazionali e comunque sino al perdurare dell'emergenza COVID-19, di dover provvedere alla riorganizzazione del mercato settimanale del lunedì;

RITENUTO pertanto, secondo le linee di indirizzo dettate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di dover individuare idonee misure logistiche ed organizzative per garantire accessi scaglionati per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- il comma 4, 6 e 7 dell'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di esigenze sanitarie o di igiene pubblica e di orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche approvato con D.C.C. n.40 del 28/09/2017;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare la nuova organizzazione del mercato, specificando che avrà durata sino al perdurare dell'emergenza COVID-19 e comunque sino a nuove disposizioni di legge nazionali/regionali,

individuando le seguenti misure logistiche ed organizzative per garantire accessi scaglionati per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale:

- a) ridimensionamento in larghezza dei banchi nella misura di 50 cm per lato tra un banco e l'altro in modo da distanziare ogni postazione di 1 metro l'una dall'altra;
- b) divisione dell'ingresso prevedendo una corsia di entrata e una corsia di uscita;
- c) creazione di corsie mercatali a senso unico adeguatamente segnalate;
- d) posizionamento di segnaletica orizzontale e verticale nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- e) individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

2. l'obbligo del rispetto, da parte degli operatori partecipanti al mercato settimanale, delle misure di prevenzione e contenimento riguardanti il commercio al dettaglio su aree pubbliche stabilite nell'Allegato 2 dell'Ordinanza Regionale n. 25 del 17/05/2020 recante "*Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative*".

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 689/1981 di € 50,00;

DEMANDA

- Al personale dell'Area Tecnica di provvedere al posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale necessaria all'adeguamento dell'Area mercatale;
- Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e il rispetto del presente provvedimento;

DISPONE

- di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza;
- che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
 - Albo Pretorio on line;
 - Regione Umbria – Servizio Turismo, Commercio, Sport e Film Commission;
 - Area Tecnica, sede;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Comando Stazione Carabinieri Montefalco.

Il Sindaco
Luigi Titta

